

RISOLUZIONE (UE) 2021/1579 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) (prima del 20 febbraio 2019: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per l'esercizio 2019,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0090/2021),
- A. considerando che, secondo il suo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (in appresso «l'Agenzia») per l'esercizio 2019 ammontava a 15 739 000 EUR, denotando un incremento del 2,03 % rispetto al 2018; che il bilancio dell'Agenzia deriva prevalentemente dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (la «relazione della Corte»), afferma di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 97,84 %, con una diminuzione dell'1,74 % rispetto all'esercizio 2018; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76,33 %, il che rappresenta un incremento dell'8,52 % rispetto al 2018;
2. osserva, in relazione alle constatazioni della Corte relative all'esercizio attuale e agli esercizi precedenti, che gli stanziamenti impegnati riportati dal 2019 al 2020 sono stati inferiori di quelli riportati dal 2018 al 2019, ma sono ancora elevati, attestandosi a 3 386 293 EUR, pari al 22 % del bilancio dell'agenzia, il che è indice di una sovrastima del fabbisogno di bilancio e in contraddizione con il principio di bilancio dell'annualità; ricorda che sono stati segnalati riporti elevati anche per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e invita l'Agenzia ad analizzare i motivi di fondo e a migliorare di conseguenza la pianificazione del bilancio; rileva che, secondo la risposta dell'Agenzia, gli stanziamenti impegnati riportati al 2020 si riferiscono per la maggior parte ad attività su vasta scala della durata prevista di tre-quattro anni e, in misura minore, ad altre attività a lungo termine;

Performance

3. osserva che l'Agenzia utilizza taluni parametri di misura come indicatori chiave di prestazione (ICP) per valutare il valore aggiunto apportato dalle proprie attività e altri parametri di misura per migliorare la propria gestione del bilancio, come ad esempio la realizzazione del programma di lavoro, l'annullamento di stanziamenti di pagamento e la capacità di sensibilizzazione degli intermediari attraverso il lavoro in rete;
4. ricorda all'Agenzia di esaminare e aggiornare regolarmente il suo sistema di misurazione della performance e gli ICP per garantire l'efficacia del suo contributo e delle sue competenze a livello dell'Unione; incoraggia l'Agenzia ad analizzare attentamente i risultati e a utilizzarli per migliorare la pianificazione della sua strategia e delle sue attività;
5. si compiace che nel 2019 l'Agenzia abbia intrapreso la valutazione ex post di tre panoramiche ultimate sulla sicurezza e la salute sul lavoro, riguardanti le malattie professionali, i costi e i vantaggi della sicurezza e della salute sul lavoro nonché le microimprese e le piccole imprese; rileva che, secondo le previsioni, la valutazione dovrebbe essere ultimata entro il terzo trimestre del 2020;

(1) GU C 107 del 31.3.2020, pag. 205.

